

# **Ordinanza concernente il registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre**

**Modifica del 3 luglio 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 23 agosto 2000<sup>1</sup> concernente il registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre

*Ingresso*

visto l'articolo 104c della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale;

visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati (LPD),

*Art. 1*            **Oggetto**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) tiene un registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) in collaborazione con i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

<sup>2</sup> FABER serve al rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti, al controllo delle autorizzazioni a condurre civili e militari nonché all'elaborazione di una statistica delle autorizzazioni a condurre.

*Art. 2*

*Abrogato*

<sup>1</sup> **RS 741.53**

<sup>2</sup> **RS 741.01**

<sup>3</sup> **RS 235.1**

*Art. 3 rubrica, frase introduttiva, lett. a n. 2, b n. 9–12, d n. 1, e n. 6, 11 e 12, f n. 6 e 7*

#### Contenuto di FABER

In FABER sono raccolti i seguenti dati:

- a. Dati per l'identificazione principale:
  2. identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein;
- b. Dati personali:
  9. foto formato passaporto digitalizzata,
  10. data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata,
  11. firma digitalizzata,
  12. data di inserimento della firma digitalizzata;
- d. Informazioni di controllo:
  1. data della prima registrazione dei dati in FABER,
- e. Dati relativi alla licenza:
  6. autorità di rilascio (Cantone o Principato del Liechtenstein),
  11. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti dalle autorità svizzere e del Principato del Liechtenstein,
  12. attuali revoche di licenze, rifiuti, divieti di far uso e divieti di circolare disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- f. Dati relativi alla categoria:
  6. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti dalle autorità svizzere o del Principato del Liechtenstein,
  7. attuali revoche, rifiuti e divieti di far uso di singole categorie disposti da autorità estere nei confronti di persone titolari di licenze per allievo conducente o di licenze di condurre estere e aventi il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

*Art. 4 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente raccolgono e modificano nei propri sistemi tutti i dati di cui all'articolo 3 e li trasmettono in seguito a FABER.

<sup>1bis</sup> Le polizie stradali della Svizzera e del Principato del Liechtenstein nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale registrano immediatamente in FABER il ritiro di una licenza di condurre e i divieti di circolare emanati sul posto (art. 3 lett. e n. 11 e 12 nonché lett. f n. 6 e 7).

<sup>1ter</sup> La registrazione di cui al capoverso <sup>1bis</sup> si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l'autorità competente per il ritiro non abbia apportato modifiche.

*Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e 2*

<sup>1</sup> Solo l'Ufficio federale, il Controllo federale dei veicoli, le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e le revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell'ambito di procedimenti relativi a infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale possono consultare i dati completi inserendo:

b. l'identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein;

<sup>2</sup> In base agli stessi criteri di consultazione, le polizie stradali e gli organi doganali possono prendere visione dei dati necessari al controllo delle licenze di autorizzazione a condurre. Non sono necessari i dati relativi alle visite mediche di controllo (art. 3 lett. e n. 9 e 10).

*Art. 6 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati inesatti che le riguardano vengano corretti, completati o rimossi da FABER. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all'autorità competente.

<sup>4</sup> Le domande e le richieste di correzione inoltrate da privati domiciliati all'estero sono trasmesse dall'Ufficio federale all'autorità che ha inserito l'ultima modifica in FABER.

*Art. 7 Cambiamento di domicilio*

Dopo il trasferimento del proprio domicilio in un altro Cantone o nel Principato del Liechtenstein, il nuovo Cantone di domicilio o il Principato del Liechtenstein procede alla modifica dell'indirizzo in FABER. Il Cantone di domicilio precedente o il Principato del Liechtenstein riceve una notifica del cambiamento.

*Art. 8 Rimozione di dati; archiviazione*

<sup>1</sup> Se una persona rinuncia volontariamente ad una licenza o se l'autorità competente notifica il decesso di una persona, l'autorità cantonale o del Principato del Liechtenstein competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente rimuove i relativi dati da FABER.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale provvede affinché i dati rimossi siano disponibili offline per altri cinque anni.

*Art. 11a Statistica delle autorizzazioni a condurre*

L'Ufficio federale pubblica annualmente una statistica delle autorizzazioni a condurre.

*Art. 11b* Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca

La comunicazione dei dati raccolti in FABER a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>4</sup> sulla protezione dei dati e della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> sulla statistica federale.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> RS 235.11

<sup>5</sup> RS 431.01